

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

Il Commissario Straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola di Ischia, (C.F. LGNGNN59A06H424E) nella persona dell'On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 23 gennaio 2025, al n. 234, fino al 31 dicembre 2025 (di seguito, “**Commissario straordinario**”);

E

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con Unico Socio, (C.F. e P.IVA IT 04570621005), nella persona dell'Amministratore Delegato, Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma in via Yser n.14 (di seguito “**CONSAP**” o “**Società**”);

Congiuntamente “le Parti”

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*;

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 11, comma 2;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

CONSIDERATO che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici

verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato da ultimo dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, fino al 31 dicembre 2024

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche "OCDPC") n. 948 del 30 novembre 2022, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*";

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 684, che prevede che: "*A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato da ultimo dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, fino al 31 dicembre 2024, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022*";
- l'articolo 1, comma 685, che prevede che: "*Per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 684 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Il medesimo Commissario straordinario provvede altresì all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni*

dell'isola di Ischia. A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive”;

VISTA l'OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025, intitolata “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2025 con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile sancisce in via definitiva l'attribuzione al Commissario straordinario delle funzioni riguardanti il completamento del Piano degli interventi di Protezione Civile ex OCDPC n. 948/2022 disponendo la possibilità di estendere il regime derogatorio per ulteriori sei mesi e regolando le modalità di svolgimento di tale nuova funzione;

VISTA l'Ordinanza n.32 del 28 marzo 2025;

CONSIDERATO che la citata Ordinanza dispone, ai fini della maggiore chiarezza del quadro regolatorio vigente, l'estensione per ulteriori sei mesi, decorrenti dall'8 marzo 2025, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025, dei poteri di deroga ex OCDPC n. 948/2022, contenute nelle principali ordinanze del Commissario Delegato, fermo restando che gli interventi avviati nel regime delle ordinanze vigenti anteriormente al termine di scadenza della fase di emergenza dispiegano i propri effetti e restano in vigore fino al completamento degli interventi;

CONSIDERATO che le attività avviate dal Commissario Delegato anteriormente al termine di scadenza dello stato di emergenza saranno completate dal Commissario straordinario, in forza del principio di continuità funzionale e delle disposizioni normative sopra richiamate;

VISTE le approvazioni del Piano degli interventi urgenti e delle successive cinque rimodulazioni trasmesse con le seguenti note del Capo del Dipartimento di Protezione Civile:

- nota prot. n. 697/E/CD/ISCHIA del 30/03/2023: approvazione del Piano degli interventi urgenti;
- nota prot. n. 3084/E/CD/ISCHIA del 20/10/2023 (prot. DPC 53193-20/10/2023): approvazione della prima rimodulazione del Piano;
- note prot. n. 3542/E/CD/ISCHIA del 06/12/2023 (prot. DPC 63254-06/12/2023): approvazione della seconda rimodulazione del Piano;
- nota prot. n. 706E/CD/ISCHIA del 27/03/2024 (prot. DPC 16476-27/03/2024): approvazione della terza rimodulazione del Piano;
- nota prot. n. 1442/CD/ISCHIA del 01/07/2024 (prot. DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE0034011- 01/07/2024): approvazione della quarta rimodulazione del Piano;
- nota prot. n. 2603/CD/ISCHIA del 27/11/2024 (prot. DPC – DPC_Generale-P-UIVASE0060806-27/11/2724): approvazione della quinta rimodulazione del Piano;
- nota prot. n. 873/CS/ISCHIA del 27/01/2025 (prot. DPC – DPC_Generale-P-UIV-ASE0003347-27/01/2025), approvazione della sesta ed ultima rimodulazione del Piano degli interventi urgenti

VISTE le ordinanze del Commissario Delegato nn. da 1 a 24, emanate nel periodo intercorrente tra il 3 dicembre 2022 e il 20 dicembre 2024;

TENUTO CONTO che con l’ordinanza n. 32/2025 il Commissario straordinario, inoltre, dà attuazione alla sesta rimodulazione del Piano degli Interventi urgenti di cui all’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 948/2022 (costituente l’Allegato 1 all’ordinanza), in conformità a quello approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile del 27 gennaio 2025;

DATO ATTO che gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, elencati nell’“Allegato 2 – sesta rimodulazione”, che forma parte integrante e sostanziale della sopra citata ordinanza n. 32, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

VISTO l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il quale si dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di collaborazione per l'affidamento a CONSAP della gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica in favore del Commissario Straordinario per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture necessari per la ricostruzione nei territori colpiti dalla frana nell'Isola d'Ischia;

CONSIDERATO che CONSAP è una società di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sussumibile nell'alveo delle c.d. "società in house" di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che ha per oggetto principale l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

CONSIDERATO che, al fine di garantire l'effettività del "controllo analogo", lo Statuto della Società prevede espressamente che le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica relative alle attività operative siano rimesse alle Amministrazioni affidanti, ricorrendo tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui all'articolo 12, comma 3, della direttiva 24/2014/UE;

CONSIDERATO che, in data 28 dicembre 2023, CONSAP è stata iscritta nell'elenco gestito da ANAC come Stazione Appaltante qualificata e come Centrale di Committenza qualificata ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ottenendo la qualificazione cd. "intermedia" per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori (Livello di qualificazione L2), ed "avanzata" per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di servizi e forniture (Livello di qualificazione SF1) senza limiti di importo;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario ha individuato CONSAP quale società in house idonea a gestire gli interventi di cui alla normativa in premessa, avendone valutato l'organizzazione societaria, le competenze professionali e le pregresse esperienze acquisite nello svolgimento di attività analoghe nonché i relativi risultati conseguiti in termini di efficienza, economicità e qualità dei servizi resi;

VISTA l'Ordinanza speciale n.14 del 18/9/2025 con la quale il Commissario straordinario ha disposto l'affidamento a CONSAP, in sostituzione del precedente soggetto attuatore con subentro in tutti i rapporti giuridici in corso, degli interventi indicati all'Allegato A;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici”*;

VISTO l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che CONSAP, in attuazione del presente Accordo Quadro, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii;

VISTA la delibera n. 556 in data 31 maggio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 0160926/2025 del 30.07.2025, CONSAP ha provveduto, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del proprio statuto, a trasmettere la bozza del presente Accordo Quadro alle competenti Direzioni del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario;

VISTA la nota inviata da CONSAP ed acquisita al prot. n. 7623E/CS/ISCHIA del 11/7/2025, con la quale si dà atto delle modalità di calcolo dei costi e della valutazione di congruità degli stessi, con i medesimi contenuti previsti dalla Convenzione conclusa con il Commissario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, già sottoposta agli organi di controllo;

PRESO ATTO che con comunicazione del 30.07.2025 (Prot. N. 00086910) il Commissario Straordinario ha espressamente precisato che *“...nelle more della stipula dell’Accordo, relativamente ai progetti oggetto dell’incontro già fissato per domani, si autorizza fin da subito CONSAP ad intraprendere tutte le necessarie attività propedeutiche al fine di poter dare spedita attuazione agli interventi”*; attività che saranno economicamente quotate nel rispetto delle condizioni e pattuizioni di cui al presente Accordo e sulla base del modello economico di cui all’Allegato B alla presente.

TUTTO CIO’ CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse, Allegati e Qualificazione giuridica del presente Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.

2. Sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti Allegati, da sottoscrivere in segno di loro integrale accettazione:
- l’Allegato A recante indicazione degli interventi iniziali affidati a Consap e i relativi cronoprogrammi; trattasi attualmente di n. 8 interventi per un valore economico totale di € 8.045.000,00;
 - l’Allegato B recante indicazione delle spese di funzionamento e oneri di gestione sostenuti da Consap e del preventivo economico stimato per i soli interventi riportati in Allegato A;
 - l’Allegato C “Accordo di nomina a responsabile del trattamento”;
 - l’Allegato D recante il disciplinare di delega all’esercizio di funzioni espropriative ex art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 da far sottoscrivere all’amministrazione soggetto beneficiario, titolare del potere di esproprio (di seguito “Soggetto Beneficiario”) qualora lo stesso decida di delegare l’esercizio del potere di esproprio e di occupazione d’urgenza al soggetto attuatore Consap.
3. Le Parti concordano e precisano che ogni e qualunque ulteriore intervento affidato a Consap, in aggiunta a quelli attualmente previsti nel presente Allegato A, è sottoposto alla disciplina generale prevista nel presente Accordo e comporterà l’integrazione dell’Allegato A, del conseguente Allegato B e dell’Allegato E, e l’obbligo per il soggetto beneficiario, destinatario del nuovo intervento, di eventuale conferimento dell’esercizio della delega in favore di Consap secondo il modello di cui all’Allegato D.
- Per l’effetto, ogni ulteriore intervento affidato a Consap, in aggiunta a quelli previsti ed indicati nel presente Allegato A, richiamerà espressamente e per intero la disciplina di cui al presente Accordo avente valenza di accordo quadro.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Accordo definisce e regola, sotto il profilo procedurale, legale, amministrativo e finanziario, i rapporti tra il Commissario straordinario, unitamente alla propria struttura di supporto, e CONSAP per l’affidamento della funzione di committenza ausiliaria qualificata e di centrale di committenza qualificata, di cui all’articolo 62, comma 9 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici, conferendo alla stessa anche la funzione di soggetto attuatore, così come espressamente indicato nell’Ordinanza speciale n. 14 del 18/9/2025 del Commissario Straordinario, anche in forza dell’art. 25 del Decreto legislativo n. 1/2018, ai fini della gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica in favore della struttura commissariale, per

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e relativo affidamento volti alla realizzazione degli interventi Previsti nel Piano degli interventi urgenti ex OCDPC 948/2022.

2. Più precisamente trattasi degli interventi allo stato individuati nell'**Allegato A** ("Interventi") che reca anche espressa e puntuale indicazione della fase della relativa attività della procedura di appalto in corso in cui subentra Consap in qualità di soggetto attuatore in forza della citata Ordinanza speciale n. 14/2025 del Commissario Straordinario, oggetto di valorizzazione economica preventiva nell'**Allegato B** alla presente.
3. Si precisa che gli ulteriori interventi affidati a Consap – diversi da quelli nell'attuale Allegato A – potranno essere oggetto di successivo decreto e che l'Ordinanza speciale n. 14/2025 emessa dal Commissario Straordinario prevede la deroga espressa all'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 per l'eventualità in cui l'ente amministrativo territoriale, titolare del potere esproprio e di occupazione d'urgenza, decidesse di delegare l'esercizio dello stesso a Consap.
4. In tale caso, l'esercizio del potere di delega all'esproprio o alla occupazione d'urgenza da parte dell'ente territoriale dovrà essere conferito in conformità alle pattuizioni indicate nell'Allegato D alla presente.
5. Il Commissario straordinario riconosce a CONSAP, con ogni più ampia facoltà, di avvalersi di professionalità esterne a supporto delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, relative alla realizzazione degli Interventi, nei limiti di quanto previsto nell'Allegato B, come di volta in volta aggiornato.
6. Per l'effetto, CONSAP – in qualità di soggetto attuatore - supporta il Commissario straordinario e la relativa struttura commissariale, nelle attività aventi ad oggetto l'indizione e la gestione, delle procedure volte alla aggiudicazione e all'esecuzione dei contratti pubblici di lavori finalizzati alla realizzazione dei singoli interventi ivi compresi i servizi di ingegneria necessari alla realizzazione degli stessi.
7. Consap eseguirà il programma di interventi conformemente a quanto stabilito nel presente Accordo, nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici vigente in relazione al singolo Intervento, dell'ordinamento comunitario, delle ordinanze emanate dal Commissario straordinario e avvalendosi del quadro derogatorio vigente.
8. CONSAP garantirà le attività di cui sopra nei termini richiesti dalla Struttura commissariale, fermi restando i poteri e le prerogative del medesimo Commissario.
9. Per eseguire gli Interventi di cui al presente Accordo, CONSAP curerà tutte le fasi delle procedure ad evidenza pubblica delle singole gare sino alla relativa esecuzione dei contratti stipulati, nonché curerà, laddove previste, le attività amministrative funzionali alle conferenze

di servizi e agli eventuali espropri, qualora delegati nell'esercizio da parte delle pubbliche amministrazioni titolari, per come definitivamente previsti nei progetti esecutivi verificati degli Interventi, ivi compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi gestiti.

10. In merito alle procedure di esproprio e alle procedure di occupazione d'urgenza, l'ente pubblico titolare del relativo potere di esproprio, potenziale soggetto beneficiario, potrà conferire apposita delega a Consap per l'esercizio del relativo potere ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8 del DPR 237/2001, per come espressamente derogato dall'Ordinanza speciale n. 14/2025 comportante la nomina di CONSAP quale soggetto attuatore. Il format della delega per l'esercizio del potere di esproprio è quivi allegato sub **Allegato D**.
11. Con atti integrativi al presente Accordo potranno essere eventualmente disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche espressamente rappresentate dal Commissario straordinario, ulteriori attività rispetto a quelle di cui al precedente comma 1, nonché le attività relative alla gestione degli aspetti informativi e di comunicazione di carattere ambientale e socioeconomici, finalizzati a sostenere l'efficacia della realizzazione degli interventi individuati, rendendo accessibile, trasparente e fruibile l'azione commissariale.
12. Gli Interventi e le attività di cui all'art. 1 espressamente indicati all'Allegato A sono oggetto di valorizzazione economica preventiva delle spese ed oneri di gestione di CONSAP nell'**Allegato B** alla presente.

Articolo 3 Ambito applicativo

1. Il presente Accordo si applica alle procedure di affidamento per appalti di lavori, servizi e forniture e alle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, elencati nell'Allegato A, di importo inferiore alle soglie europee come stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici di volta in volta applicabile per il singolo Intervento.
2. CONSAP garantisce che tutte le procedure di affidamento e di appalto verranno espletate in ossequio alle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli 19 e seguenti del richiamato Codice dei Contratti Pubblici.
3. Restano escluse dal presente Accordo le procedure di affidamento che riguardino fattispecie non ricomprese nel campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 4 **Durata e decorrenza**

1. Le previsioni di cui al presente Accordo avranno validità tra le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al completamento degli interventi affidati a CONSAP, con possibilità di rinnovo, fatto salvo il rinnovo della gestione straordinaria.
2. Il presente Accordo è trasmesso a cura del Commissario straordinario alla Corte dei conti, per l'acquisizione del visto di legittimità.
3. Tutte le attività, comprese quelle preparatorie relative alla definizione del presente Accordo, svolte da Consap anche in ottemperanza alla richiesta espressa dal Commissario Straordinario del 30.07.2025 (Prot. N. 00086910), saranno oggetto di remunerazione nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nell'Allegato B in ogni caso compresa l'ipotesi, per qualsiasi ragione, di inefficacia del presente Accordo.
4. Il presente Accordo verrà pubblicato nei siti istituzionali delle Parti contraenti.

Articolo 5 **Funzioni esercitate e principi regolanti l'esercizio delle attività**

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo, per gli Interventi elencati nell'Allegato A è a carico di CONSAP l'organizzazione e la gestione delle attività secondo gli obblighi di rendicontazione e l'affidamento della progettazione degli interventi, mediante predisposizione di tutti i documenti progettuali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, ovvero l'acquisizione ed eventuale adeguamento della documentazione già prodotta dai soggetti incaricati ivi comprese, se necessario, indagini tecnico – specialistiche, acquisizione di nulla osta, assensi e consensi comunque denominati, nonché procedure preliminari all'acquisizione delle aree, anche attraverso procedure di occupazione o espropriative, allorché eventualmente delegate da parte delle amministrazioni titolari nel rispetto del disciplinare di delega per l'esercizio dei poteri di esproprio di cui all'Allegato D. Resta inteso che Consap potrà avvalersi delle deroghe di semplificazione procedurale e normativa rispetto al vigente Codice dei Contratti Pubblici consentite e conferite dalle ordinanze commissariali funzionalmente richiamate nella Ordinanza speciale n. 14/2025.
2. Per la realizzazione delle funzioni previste al presente articolo, CONSAP provvede alla nomina di soggetti per l'assolvimento delle funzioni di RUP (Responsabile Unico di Progetto), di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di collaudo ed altre eventuali funzioni di natura tecnica e amministrativa, ritenute

necessarie in relazione agli interventi da effettuare, quali supporto al RUP e Responsabili di fase ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs. 31/03/2023 n. 36.

3. E' facoltà di CONSAP affidare a soggetti terzi, individuati e selezionati nelle modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici, l'elaborazione del Piano Operativo di Dettaglio, l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura nonché di servizi di supporto al RUP ivi incluso il supporto nella definizione della documentazione tecnica ed amministrativa da porre a base di gara delle procedure di affidamento, in ottemperanza alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici nonché alle ordinanze del Commissario straordinario.
4. CONSAP assicura altresì:
 - la messa a disposizione della piattaforma telematica per la gestione dell'intero ciclo dei contratti DigitalPa in uso alla Struttura Commissariale;
 - il monitoraggio, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma in uso alla Struttura Commissariale I.R.M.A.P. Ischia Reconstruction Monitoring App Platform dell'esecuzione dei contratti, fino al completamento dei lavori, servizi e forniture;
 - l'assolvimento degli oneri in materia trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - la rendicontazione dei costi sostenuti per l'attuazione del programma di Interventi eseguiti, in osservanza di quanto stabilito dal presente Accordo.
5. CONSAP assicura altresì lo svolgimento delle seguenti attività a supporto della Struttura Commissariale, previa sua esplicita richiesta:
 - sviluppo e coordinamento gestionale di un piano d'azione, redatto sulla base dell'esistente mappatura degli interventi da eseguire attraverso una classificazione delle procedure di gara e, per i lavori, delle tipologie contrattuali (appalto di sola esecuzione o appalto integrato) per categorie di lavorazione e per gruppi omogenei di interventi che saranno individuati e costituiti sulla base della tipologia delle opere da realizzare, della loro complessità, del relativo valore presunto ed impatto sotto il profilo finanziario e realizzativo nonché dell'area geografica nella quale esse devono essere realizzate;
 - attività di popolamento dati nell'applicativo software funzionale al monitoraggio degli interventi al fine di verificare i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati con le conseguenti contromisure da adottare;

- predisposizione di report periodici sullo stato di avanzamento complessivo degli Interventi, anche ai fini della comunicazione istituzionale o degli obblighi verso organismi terzi;
 - supporto alla definizione o aggiornamento dei criteri di programmazione e priorità degli interventi, fornendo dati analitici, mappe tematiche, cluster di rischio o indicatori tecnici;
 - organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici, incontri con enti locali o soggetti beneficiari per facilitare il coordinamento multilivello e l’attuazione uniforme degli interventi;
 - aggiornamento in merito alle attività per le quali è necessaria la collaborazione dei soggetti beneficiari con indicazione delle relative criticità riscontrate;
 - gestione operativa di help desk, canali di supporto e assistenza agli enti beneficiari, anche per favorire la corretta compilazione di schede intervento, richieste di variante o quesiti tecnici e normativi.
6. Le attività di cui al comma 5, laddove richieste, saranno oggetto di una rimodulazione in aumento dell’Allegato B costi ed oneri di gestione sostenuti da CONSAP.

Articolo 6

Termini e modalità del subentro nell’attività di cui all’Intervento

1. Come indicato all’art. 2, comma 2, in seguito all’Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 14/2025 Consap subentra ai precedenti soggetti attuatori nella realizzazione degli Interventi di cui all’Allegato A.
2. I precedenti soggetti attuatori coinvolti negli Interventi sono tenuti a consegnare al Commissario straordinario e a Consap il cronoprogramma relativo al singolo intervento e tutta la documentazione tecnico-economica relativa all’intervento da realizzare in loro possesso, nonché, ove già prevista, l’indicazione della procedura di affidamento definita con il Commissario straordinario, contemplata dal Codice dei Contratti Pubblici, per la selezione degli operatori economici che realizzeranno l’intervento.
3. CONSAP si riserva ogni più ampio diritto di richiedere alla Struttura commissariale e ai precedenti soggetti attuatori chiarimenti, indicazioni e specifiche rispetto a quanto sopra previsto.
4. CONSAP si impegna a redigere il cronoprogramma indicativo relativo agli interventi indicati nell’Allegato A, integrato nel medesimo Allegato A al presente Accordo Quadro. Il cronoprogramma sarà aggiornato in ogni caso di aggiornamento degli interventi indicati

nell'Allegato A. Si precisa che Consap redige il cronoprogramma sulla base delle informazioni ricevute dal precedente soggetto attuatore in relazione alla fase ed allo stato della procedura di appalto.

5. Consap è esonerata da qualsiasi responsabilità, anche di mancato rispetto delle tempistiche del cronoprogramma, allorché dipese da irregolarità, inesattezze, difformità di qualunque natura afferenti alle attività precedenti svolte dai precedenti soggetti attuatori.
6. CONSAP dovrà conservare sulla piattaforma telematica utilizzata, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione informatica e, ai sensi dell'articolo 35 e ss., del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i documenti acquisiti e quelli formati nel corso delle procedure di gara svolte in attuazione di quanto previsto dal presente Accordo.

Articolo 7

Rapporti finanziari / Corrispettivi per le prestazioni

1. Per lo svolgimento delle attività previste nei n. 8 Interventi indicati nell'Allegato A - che ammontano ad un totale stimato di € 8.045.000,00 comprensivi di IVA - il Commissario straordinario provvede ad individuare le modalità di copertura, a valere sui quadri economici degli interventi di cui all'Allegato A al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di CONSAP – obiettivo espressamente previsto dallo statuto ed oggetto di verifica da parte dell'Azionista Unico – ed a garantire il rimborso a CONSAP, a fronte delle funzioni svolte, di cui alle superiori previsioni, dell'importo determinato ai sensi dell'Allegato B in Euro 232.272,93 oltre I.V.A. al 22%, decorrenti dal 30 luglio 2025.
2. L'importo di cui sopra è stato oggetto di espressa valutazione ed indicazioni dei suoi razionali di determinazione di cui all'Allegato B.
3. Tutte le voci di costo indicate nell'Allegato B dovranno essere modificate ed adeguate allorché saranno aggiunti nuovi ed ulteriori interventi rispetto quelli previsti nell'Allegato A.
4. Consap si riserva, in ogni caso, previa autorizzazione del Commissario Straordinario, la possibilità di modificare l'Allegato B espressamente prevedendosi che lo stesso possa subire variazioni in aumento qualora, pur rimanendo invariato il numero degli interventi, l'attività alla stessa collegata dovesse richiedere ulteriori attività propedeutiche all'affidamento in ragione di qualsiasi insufficienza o irregolarità o illegittimità riscontrata nella documentazione propedeutica all'esecuzione di spettanza dei precedenti soggetti attuatori e/o del Commissario straordinario.
5. Per lo svolgimento delle attività svolte a supporto della Struttura Commissariale, descritte all'Art. 5 comma 6, ove espressamente richieste ed autorizzate dal Commissario straordinario,

al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di CONSAP – obiettivo espressamente previsto dallo statuto ed oggetto di verifica da parte dell'Azionista Unico – è previsto il rimborso a CONSAP, delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti, secondo le modalità rappresentate in Allegato B.

6. La rendicontazione delle spese delle somme corrisposte per tutte le attività di cui al comma 1 del presente articolo, è regolata come descritto ai successivi articoli.
7. Alla data di efficacia del presente Accordo, CONSAP emetterà fatture in acconto pari al 30% del singolo intervento. Entro 30 giorni, la Struttura Commissariale liquiderà a CONSAP tali fatture, trasferendo il 30% del singolo intervento su specifico conto corrente bancario dedicato esclusivamente alle attività oggetto della presente Convenzione, intestato a CONSAP. La liquidità resa disponibile verrà impiegata per liquidare le fatture intestate a CONSAP inerenti alle attività di progettazione e a quelle di realizzazione degli interventi ad esclusione dei costi anticipati da CONSAP. Le restanti somma connesse alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori / completamento dell'opera saranno trasferite alla CONSAP parimenti alle modalità definite dai discendenti contratti stipulati dalla stessa Società.

Articolo 8 **Modalità di rendicontazione**

1. Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo, in base a quanto previsto dall'Allegato B, CONSAP provvederà a trasmettere alla Struttura Commissariale, con cadenza semestrale una relazione illustrativa delle attività svolte, comprensiva degli elementi di contesto e delle principali evidenze tecniche.
2. La documentazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa alla Struttura Commissariale esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante di CONSAP attestante la veridicità e la completezza dei dati forniti.
3. La Struttura Commissariale procederà all'esame della documentazione rendicontativa entro il termine di sessanta (60) giorni solari dalla data di ricezione, comunicando l'esito dell'istruttoria con apposita nota formale indirizzata a CONSAP.
4. In caso di rilievi o osservazioni, le stesse saranno formulate per iscritto entro il termine di cui al comma 4. Il termine suddetto sarà sospeso per un massimo di trenta (30) giorni, limitatamente alla posizione di CONSAP, decorrenti dalla richiesta degli elementi di chiarimento, integrazione o rettifica.

5. Fermo restando quanto sopra, l'approvazione espressa della rendicontazione da parte della Struttura Commissariale non preclude la possibilità di richiedere successivamente integrazioni documentali non sospensive, che non pregiudicano l'efficacia dell'approvazione stessa ai fini della fatturazione e del pagamento.
6. In esito all'approvazione della documentazione di rendicontazione, la struttura commissariale autorizzerà all'emissione della relativa fattura, che sarà liquidata entro 30 giorni.

Articolo 9

Rimborso, modalità e termini di pagamento

1. Le spese di funzionamento e gli oneri di gestione che saranno sostenuti da CONSAP per l'attività di committenza ausiliaria e soggetto attuatore in favore del Commissario Straordinario per le attività da questo demandate, saranno rendicontati a singolo Intervento con cadenza semestrale dall'inizio dell'attività. Entro 30 giorni dalla ricezione della fattura di cui all'articolo precedente per il rimborso delle spese di funzionamento, il Commissario straordinario provvederà a liquidare la suddetta fattura.
2. Gli oneri per gli incentivi relativi alle attività tecniche svolte dal personale di CONSAP, ricomprese in specifica voce dei quadri economici degli interventi, come indicate nell'allegato I.10 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, saranno riconosciuti al personale della Società sulla base di quanto disciplinato dal pertinente regolamento aziendale.
3. Sarà a cura della Società conservare la documentazione di riferimento e le relative fatture per i servizi resi.
4. Le eventuali prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa secondo quanto previsto dalle Ordinanze commissariali e dal correttivo al codice dei contratti pubblici.
5. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono valutate con riferimento al decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016.

Articolo 10

Prestazioni esterne

1. Per l'esecuzione delle attività CONSAP - per far fronte a specifiche e particolari esigenze organizzative - potrà avvalersi di imprese terze, di Università ovvero soggetti *in house* dello Stato con i quali attivare Accordi/Convenzioni Quadro di collaborazione, nonché di esperti

e professionisti, anche attraverso il ricorso ad albi professionali, di comprovata competenza e pregressa esperienza, che possano garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.

2. CONSAP è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti del Commissario straordinario dell'esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, fatte salve le ipotesi di responsabilità derivanti da cause ad essa non imputabili.
3. Gli oneri per le attività di cui al presente articolo sono ricompresi nel compenso stabilito dall'art. 7.

Articolo 11 Verifiche

1. Le prestazioni svolte da CONSAP per effetto del presente Accordo sono soggette alla verifica di regolare esecuzione come previsto dalla normativa e sono altresì volte ad accertare che gli Interventi realizzati siano coerenti con i risultati attesi e gli obiettivi stabiliti con le ordinanze emanate dal Commissario straordinario.
2. CONSAP potrà essere ritenuta responsabile esclusivamente in merito al corretto svolgimento delle funzioni ed attività alla stessa affidate e oggetto del presente Accordo, non rispondendo, in alcun caso, in merito a difformità/ irregolarità/ illegittimità esecutive o progettuali rimesse a precedenti terze parti o a precedenti soggetti attuatori, di cui alla ricevuta documentazione Progettuale di Fattibilità Tecnico Economica e Progettuale Esecutiva ex art. 41 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 12 Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento

1. Le parti hanno diritto di recedere dal presente Accordo in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già espletate da CONSAP, secondo il corrispettivo e le condizioni economiche definite tra le Parti nel relativo Allegato B. In caso di recesso, le procedure in corso nell'ambito delle attività delle parti dovranno essere comunque portate a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
2. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC nel termine di almeno 30 giorni antecedenti la data del recesso.
3. Il presente Accordo può essere risolto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, CONSAP si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo che non possono essere sospese nemmeno per un periodo limitato di tempo, sino alla presa in carico delle attività medesime da parte del Commissario straordinario.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il Commissario straordinario si impegna a riconoscere a CONSAP le spese sostenute e documentate, secondo le modalità di cui all'art.8, fino alla presa in carico delle attività oggetto dell'Accordo da parte di nuovo soggetto attuatore.
6. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Accordo troveranno applicazione le disposizioni di legge.

Articolo 13 **Comunicazioni tra le Parti e Responsabili**

1. Ciascuna delle Parti indica un proprio Referente della presente Convenzione con compiti di rappresentanza per le relative attività esecutive e di reportistica nonché di monitoraggio dell'avanzamento delle attività convenute.
2. Il Referente di CONSAP per la presente Convenzione è l'Amministratore Delegato della Società.
3. Il Referente Operativo di CONSAP è il Responsabile della Direzione Stazione Appaltante, Dottor Leonardo F. Nucara, che si confronterà con la struttura commissariale e il Commissario straordinario per gli aspetti di competenza regolati della presente Convenzione.
4. I Referenti per la struttura di supporto al Commissario straordinario sono: ing. Marco Raia – dirigente Area ricostruzione pubblica – m.raia@governo.it; ing. Emilia Cordasco – Area ricostruzione pubblica – e.cordasco@governo.it; arch. Stefania Paparatti – Area ricostruzione pubblica – s.paparatti@governo.it.

Articolo 14 **Poteri di indirizzo e vigilanza**

1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attuazione degli Interventi, il Commissario straordinario, anche per il tramite della struttura commissariale, può impartire a CONSAP direttive e istruzioni anche di carattere tecnico-operativo ed esercitare il controllo sulle attività affidate, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti alla stessa demandati dal presente Accordo.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR).
2. I dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla Convenzione medesima.
3. Titolari del trattamento, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione e il trattamento dei dati personali loro applicabili, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.
4. Le Parti si impegnano alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
5. Con la sottoscrizione del presente Accordo, CONSAP, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR").
6. CONSAP è autorizzata al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.
7. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
Per la struttura commissariale: il Titolare del trattamento dei dati è il Commissario straordinario pec commricostruzioneischia@pec.it

Per la CONSAP: il Titolare del Trattamento è CONSAP S.p.A., con sede legale in Roma, alla via Yser, n. 14, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, pec consap@pec.consap.it; il responsabile della protezione dei dati è l'avv. Paola Primon, rpd@consap.it.

Articolo 16 Responsabilità

1. CONSAP è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalla ricezione di documentazione esecutiva e progettuale relativa agli Interventi contenente dati erronei e/o carenti ovvero in merito a difformità/ irregolarità/ illegittimità esecutive o progettuali rimesse a terze parti di cui alla ricevuta documentazione Progettuale di Fattibilità Tecnico Economica e Progettuale Esecutiva ex art. 41 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. CONSAP, i suoi dipendenti ed i suoi incaricati, sono esenti da ogni responsabilità per fatti e/o atti illeciti imputabili ai soggetti richiedenti, ai soggetti beneficiari o a terzi ovvero di omissioni degli stessi.
3. Resta comunque salva - per le sole ipotesi di responsabilità erariale – la previsione di cui all'articolo 21, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120.

Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo la società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, CONSAP comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui all'Accordo è il seguente _____, alla medesima intestato ed acceso presso la _____ - filiale n. _____.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul conto su indicato è il dott. Leonardo F. Nucara, nella sua qualità di Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Consap S.p.A..
4. La Società si impegna a comunicare al Commissario straordinario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

5. La Società si impegna, altresì, a far assumere i suddetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario straordinario ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto.

Articolo 18

Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, CONSAP è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati.
3. Anche la struttura commissariale è dotata di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT).
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dall' Accordo.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile la risoluzione dell'Accordo, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 19
Vigilanza collaborativa e protocolli di legalità

1. Per effetto di specifico accordo tra il Commissario straordinario e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), le procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi espletati dalla CONSAP possono essere oggetto di vigilanza collaborativa di cui alla delibera dell’Autorità in data 30 marzo 2022, n. 160.
2. La vigilanza collaborativa è finalizzata a supportare la stessa CONSAP nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire infiltrazioni criminali, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell’intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.
3. Il Commissario straordinario, in ragione della complessità dell’intervento da effettuare e del valore economico del contratto da affidare, individua le procedure da sottoporre a vigilanza collaborativa, dandone contestuale informazione all’Autorità e alla CONSAP, esecutore delle procedure di gara, il quale ottempererà alle indicazioni date dal Commissario straordinario.
4. Le modalità e le procedure di svolgimento della vigilanza collaborativa avvengono secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della citata delibera dell’Autorità n.160 del 30 marzo 2022. In merito, ogni comunicazione che dovesse intercorrere tra l’Autorità stessa e la CONSAP, in ottemperanza del presente articolo dovrà essere indirizzata anche al Commissario straordinario.
5. Fermo restando le attribuzioni dell’Autorità previste dalla legge, qualora nell’effettuazione della vigilanza collaborativa dovessero emergere ed essere accertate particolari situazioni di criticità o di gravità, il Commissario straordinario provvederà secondo quanto stabilito dalla legge.
6. CONSAP si impegna a rispettare e dare attuazione al protocollo di legalità sottoscritto dal Direttore della Struttura di Missione Antimafia Sisma e dal Commissario straordinario il 27 aprile 2021 e al Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia del 12 aprile del quale dichiara la piena conoscibilità, per la realizzazione e gestione delle attività contrattuali necessarie alla messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal novembre 2022.

Articolo 20
Risoluzione delle controversie

1. Per ogni controversia tra le Parti a qualunque titolo connessa o derivante dalla interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma, ogni altro foro escluso.
2. In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, CONSAP è comunque tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo parimenti il Commissario straordinario è comunque tenuto all'esecuzione delle prestazioni allo stesso imputabili, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscono il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
3. In caso di controversie di qualunque natura, sia giudiziale che extra giudiziale, con soggetti terzi, compresi i soggetti beneficiari, CONSAP si occuperà della relativa difesa, giudiziale o extra giudiziale, e il Commissario straordinario si obbliga a riconoscere e corrispondere un importo fino ad € 30.000 per ogni controversia, previa documentazione dei relativi costi sostenuti da parte di Consap.

Articolo 21
Registrazione e revisione

1. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente Accordo è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente.
3. Il presente Accordo potrà formare oggetto di concordate modifiche o integrazioni per iscritto, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica delle attuali previsioni nel rispetto delle forme previste dallo Statuto sociale di CONSAP.
4. Le eventuali modifiche apportate al presente Accordo dovranno essere inviate agli organi di controllo, costituenti, per Consap, il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 15.5 dello Statuto sociale.

Allegati al presente Accordo:

- *Allegato A “Interventi affidati a Consap”;*
- *Allegato B “Spese di funzionamento e oneri di gestione sostenuti da Consap e del preventivo economico stimato”;*
- *Allegato C “ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO”;*
- *Allegato D “Disciplinare di delega all’esercizio di funzioni espropriative ex art. 6 comma 8 del DPR 327/2001”;*
- *l’Allegato E “Cronoprogramma degli interventi”.*

<i>Il Commissario straordinario</i>	<i>CONSAP S.p. A</i>
<i>On. Avv. Giovanni Legnini</i>	<i>Amministratore Delegato</i> <i>Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe</i>